



**COMUNE DI SAN VINCENZO**  
PROVINCIA DI LIVORNO

**ORDINANZA n° 3 del 25/01/2018**

---

**OGGETTO:** MISURE URGENTI FINALIZZATE A FAR FRONTE AL PROPAGARSI DEL "PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA" NEL COMUNE DI SAN VINCENZO

---

**IL SINDACO**

**PRESO ATTO** che il *Rhynchophorus ferrugineus* detto anche "Punteruolo Rosso della Palma" è presente e diffuso, in tutto il territorio regionale e con manifestazioni locali, è necessario attuare con urgenza tutte le dovute azioni di profilassi e le procedure disposte dalla normativa vigente per l'eradicazione dell'insetto;

**CONSIDERATO** che:

- tale parassita costituisce una minaccia mortale per le palme (*Phoenix canariensis*, *Phoenix, dactylifera*, *Phoenix sylvestris*), dovuta alla deposizione delle uova all'interno di queste, da cui nascono le larve dell'insetto che si nutrono dei fasci vascolari costituenti il tessuto vegetale e che tale azione distruttiva deriva il collasso vegetativo delle piante intaccate;
- dopo la distruzione delle piante parassitate, le larve completano la metamorfosi trasformandosi in insetti adulti, continuando così il ciclo distruttivo;
- le palme sono ampiamente presenti sia nel verde pubblico che nel verde privato, rappresentando un bene di elevato valore ambientale, culturale e paesaggistico e se infestate da questo insetto possono costituire un grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante;
- l'emergenza dovuta alla presenza di questo insetto ha conseguenze anche nel settore vivaistico;
- ad oggi non esiste un rimedio scientificamente efficace e provato contro questo parassita;

**RITENUTO** altresì di dover intervenire a tutela del patrimonio palmicolo cittadino, pubblico e privato ed a tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;

**PRESO ATTO** che la lotta contro il Punteruolo rosso è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana al fine di contrastare l'insediamento e la diffusione attraverso l'applicazione delle seguenti normative:

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'08 maggio 2000, concernente le misure di protezione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 139/24 del 31 maggio 2007);

**PRESO ATTO** che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione delle Comunità Europee del 25 maggio 2007 ed ha emanato un Decreto di lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* – *Punteruolo rosso delle palme* - DM 7/2/11;

**VISTO che** con Decreto del Dirigente n. 3997 del 4/4/2017 è stato approvato l'aggiornamento del "Piano di Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma (*Rhynchophorus ferrugineus*)", che apporta alcune importanti novità sulle modalità di segnalazione, lotta e contenimento di tale patogeno tendenti a semplificare e a rendere più efficace l'azione di contrasto e contenimento dell'infestazione, laddove ancora possibile.

**TENUTO CONTO** del grave rischio per l'incolumità pubblica dovuto alla caduta al suolo delle foglie infestate e debilitate;

**CONSIDERATO** che l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – Servizio Fitosanitario – ha dettato le norme da eseguire al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione;

**CHE** la presenza di potenziali focolai di infezione, anche in aree private (giardini domestici, vivai, ville, ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, sia sotto l'aspetto igienico sanitario in relazione al propagarsi del fenomeno, sia per il profilo paesaggistico, storico -culturale attesa la rilevanza che le palme rivestono nel nostro ambiente urbano;

**TENUTO CONTO** dell'elevato costo che la gestione dell'emergenza avrebbe nel caso in cui i focolai d'infezione dovessero diffondersi, nonché il rischio connesso all'uso di antiparassitari in ambito urbano;

**RITENUTO** doversi intervenire al fine di mettere in atto le necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del parassita.

**VISTO** in particolare, l'art. 54 comma 20 e 23 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 N. 214, relativo alle sanzioni Amministrative;

**VISTO** l'art. 500 del Codice Penale, relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali è prevista una multa da € 103,00 a € 2.065,00;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 art. 50 –comma 5° e art. 54 comma 2° che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa citati:

E' fatto obbligo a tutte le persone fisiche e giuridiche, in possesso di palme, impiantate e non, all'interno del territorio del Comune di San Vincenzo di, darne comunicazione al Responsabile del Ufficio LL.PP – entro 30 giorni dall'emanazione del presente Provvedimento.

A tutti i proprietari di terreni su cui insistono palme, ai vivaisti, e a tutti gli operatori del settore, di controllare su ogni esemplare posseduto:

- l'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie;
- la presenza di evidenti rosure superficiali o fori sulle foglie e/o alla base delle stesse;
- la presenza di bozzoli (camere pupali) creati dal parassita;
- la presenza di esemplari adulti di Coleottero;

Nel caso di palma in buono stato vegetativo e non infestata dal Punteruolo Rosso, la potatura o pulizia dell'esemplare, non dovrà essere eseguita ad eccezione dei casi in cui è indispensabile per il mantenimento delle condizioni minime di sicurezza al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e dovrà, comunque, limitarsi esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi, onde limitare il propagarsi delle sostanze volatili che rappresentano fonte di attrazione all'ingresso dei parassiti in questione;

In caso di palma con evidenti sintomi di infezione di provvedere a mettere in atto le necessarie misure finalizzate al contenimento della diffusione del parassita, ove la diffusione del parassita sia

già in atto gli interessati devono *informare immediatamente* il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di questo Comune, per concordare le tipologie di intervento che vanno distinte in base al campo di impiego (pieno campo, giardini domestici, vivai, ville, ecc.)

- Che le operazioni di abbattimento, da chiunque siano poste in essere, vengano effettuate nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale come da Allegato A
- E' posto **DIVIETO** a tutti i vivai, agli esercizi floro - vivaistici che commerciano le citate specie arboree, di produrre o acquistare piante a far data da quella della presente ordinanza, altresì è consentito commercializzare fino ad esaurimento scorte le piante di scorta o presenti nel vivaio, semprechè siano sane dal punto di vista fitosanitario attestato da organismo competente.

## **AVVERTE**

che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti come appresso specificate - L'art. 54 del Decreto Legislativo 19.8.2005, n. 214, relativo alle sanzioni amministrative, di cui al relativo comma 20 *“Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli art. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali od altre voci per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 5.000,00 ad €. 30.000,00”* e al relativo comma 23 *“Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 52 comma 1 lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 500,00 ad €. 3.000,00”*

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di San Vincenzo così da intendersi notificata a tutti gli interessati.

## **AVVERTE**

- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale;
- il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente Ordinanza e delle prescrizioni stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale comporterà, secondo i casi, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs n. 214/2005;

## **MANDA**

- Comando Stazione Carabinieri - Indirizzo PEC [TLI27104@pec.carabinieri.it](mailto:TLI27104@pec.carabinieri.it)
- Comando Polizia Municipale- Indirizzo e -mail [c.nassi@comune.sanvincenzo.li.it](mailto:c.nassi@comune.sanvincenzo.li.it)
- al Responsabile Settore Lavori Pubblici;
- al Responsabile Ambiente;
- al USL Nord Ovest - Indirizzo e -mail: [dipprevenzione.asl6@postacert.toscana.it](mailto:dipprevenzione.asl6@postacert.toscana.it)
- al Servizio Fitosanitario Regionale perché detti le opportune ulteriori informazioni – PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
- alla Prefettura di Livorno - Indirizzo PEC [protocollo.prefli@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefli@pec.interno.it)

## **COMUNICA**

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna, abroga ogni altro provvedimento comunale in contrasto con la presente.

La presente ordinanza sarà valida sino alla sua revoca.

Gli ufficiali e gli agenti delle Forze dell'Ordine e a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**